

TFR o FONDI PENSIONE? da Famiglia Cristiana

...in questi ultimi due anni di crisi il Tfr ha ottenuto un rendimento del +4,7% contro l' 1,7% degli iscritti a un fondo negoziale. Per chi ha investito la propria liquidazione nei fondi pensione aperti si parla di un segno -meno-.

...la legge tutela in pieno dall'erosione del potere di acquisto il capitale netto accantonato nel Tfr (prof. Beppe Scienza, docente di Metodi e modelli per la pianificazione economica dell'Università di Torino al Convegno "Il Tfr non va in pensione")

CORTE COSTITUZIONALE

Se la posta celere ritarda, le poste debbono risarcire l'eventuale danno.

Non basta il rimborso del costo, illegittima la norma che esclude il danno.

Corte costituzionale sentenza 46 dell' 11 febbraio 2011

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST Sent. n. 46 del 11.02.2011 (documento 054)

Obbligo delle graduatorie ancora valide

La stabilizzazione del personale precario, in deroga al principio del concorso, può essere ammessa solo in casi eccezionali e solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Esiste l'obbligo dello scorrimento delle graduatorie ancora valide.

Corte costituzionale sentenza 42 dell' 11 febbraio 2011

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST Sent. n. 42 del 11.02.2011 (documento 055)

AGENZIA ENTRATE - RESTITUZIONE BONUS PENSIONATI

L'Agenzia delle entrate, a seguito dei controlli effettuati sull'effettiva spettanza del bonus fiscale a favore dei contribuenti a basso reddito, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risultava pari a zero, richiede ai pensionati l'importo a suo tempo corrisposto di € 150,00, maggiorato degli interessi previsti per legge e delle sanzioni (INPS - Messaggio 11 febbraio 2011, n. 3566).

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 3566 dell'11.02.2011 (documento 056)

ASSISTENZA FAMILIARI DISABILI

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 36 del 14 febbraio 2011 la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 della Funzione pubblica che illustra le nuove norme in materia di assistenza alle personale con disabilità.

IN ALLEGATO A PARTE - FUNZIONE PUBBLICA Circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 (documento 057)

Ricordiamo come nel Collegato al lavoro (art. 24 legge 4 novembre 2010 numero 183 in supplemento ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 262) sono state introdotte nuove regole per l'assistenza ai disabili:

1. il diritto ai tre giorni mensili di permesso dal lavoro spetta al lavoratore dipendente sia pubblico che privato, parente o affine, entro il secondo grado (in precedenza sino al terzo) del disabile che necessita di assistenza
2. il permesso non può più essere riconosciuto a più di un dipendente (l'INPS col messaggio n. 1740/2011 da direttive per la scelta del familiare) per l'assistenza alla stessa persona (referente unico), salvo che si tratti di un figlio con handicap in situazione di gravità nel qual caso spetta a entrambi i genitori (anche adottivi) alternativamente
3. il diritto ai tre giorni mensili di permesso dal lavoro spetta al dipendente, parente o affine entro il terzo grado qualora si tratti di genitori o del coniuge del disabile che abbiano compiuto il 65esimo anno di età o siano affetti da patologia invalidante o siano deceduti o mancanti
4. ai fini dei permessi non è più necessaria la condizione di convivenza
5. la scelta della sede del lavoro da parte del lavoratore che assiste un disabile è vincolata al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore.

AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 3000 euro

L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/E del 2011 ha ribadito che l'articolo 21 del decreto n. 78/2010 introduce l'obbligo, a decorrere dal 2011, di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro. L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti determina l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 4 del 15 febbraio 2011 (documento 058)

D.L. 78 del 31 maggio 2010

Art. 21 - Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

INVALIDITA' CIVILE - VERIFICA DEI REQUISITI SANITARI

L'Inps, nella lotta contro i falsi invalidi, ha fornito ai propri uffici indicazioni operative da seguire in occasione delle attività di verifica ordinaria e straordinaria, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

In particolare, maggior responsabilizzazione dei medici che riconoscono il diritto della persona a ricevere l'assegno con una stretta sui medici che attestano il falso, per i quali è previsto l'invio della segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.

DALLA CASSAZIONE

Fumo passivo indennizzato come malattia professionale

La stretta correlazione tra una patologia polmonare e il fumo passivo subito per decenni durante l'attività lavorativa può essere accertata sulla base dell'anamnesi lavorativa e patologica e dei più recenti studi epidemiologici.

In tali casi, la patologia può essere indennizzata come malattia.

Corte di Cassazione - sentenza n. 3598 dell' 11 febbraio 2011

INPDAP - MARCIA INDIETRO SU CALCOLO DEL TFS

A pochi giorni da precedenti disposizioni sul calcolo del trattamento di fine servizio (vedi Brevia 7), l'INPDAP da nuove disposizioni sulle modalità di calcolo: in caso di periodi di servizio inferiori al mese il contributo è dovuto sulla retribuzione utile effettivamente erogata, scomparendo la retribuzione virtuale.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota Op. n. 5 del 17.02.2011 (documento 059)

RINNOVO PATENTI DI GUIDA

In nuovo codice della strada (articolo 119/2) prevede che oltre ai sanitari normalmente impiegati nella certificazione dei requisiti di idoneità psicofisica utili al conseguimento e al rinnovo della patente di guida, possono anche certificare i medici militari in quiescenza e i medici fuori struttura per ragioni diverse dalla quiescenza che comunque abbiano fatto parte di una commissione medica locale negli ultimi 5 anni o abbiano svolto attività di certificazione negli ultimi 10 previa richiesta di abilitazione.

Sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto di attuazione del ministero dei trasporti 31 gennaio 2011.

In particolare poi, ogni medico abilitato al rilascio del certificato per la patente di guida, a partire dal 1 settembre 2011, sarà dotato di un codice di identificazione personale finalizzato a certificare la sua attività direttamente al centro informativo del ministero.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. TRASPORTI Decreto 31 genn. 2011 in G.U. n. 38 (documento 060)

NUOVO CODICE DELLA STRADA

Art. 119. ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei

sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. **L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.**

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze; b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri; d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida; d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica e' integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerge una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica

entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici; c) la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo' intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia; d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e' istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

(1) Articolo cosi' modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e da ultimo dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

(2) Vedi da art. 319 ad art. 331 reg. cod. strada.

Art. 120. ⁽¹⁾

Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida

1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. ⁽²⁾

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. ⁽²⁾

3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2003, n. 239 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, comma 2 nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

(2) Comma così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.